

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 54

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1997

VERBALE N. 27

Seduta Pubblica del 17 aprile 1997

Presidenza: LAURELLI - ALFANO

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno di giovedì diciassette del mese di aprile, alle ore 15,35, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, indetta in seconda convocazione per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 15 aprile 1997, sciolta per mancanza del numero legale, e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. Si dà atto che per detta adunanza si è proceduto alla previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dall'11362 all'11422, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Supplente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio Comunale Luisa LAURELLI la quale dichiara aperta la seduta.

Eseguito l'appello la Presidente dichiara che sono presenti l'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agostini Roberta, Albensi Stefano, Alfano Salvatore, Baldoni Adalberto, Bettini Goffredo Maria, Borghesi Massimo, Coscia Maria, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Flamment Carlo, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Laurelli Luisa, Maggiulli Fulvio, Magiar Victor, Monteforte Daniela, Petrassi Roberto, Pompili Massimo, Rampini Piercarlo, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Scalia Sergio, Valentini Daniela.

ASSENTI:

Anderson Guido, Augello Antonio, Aversa Giovanni, Barbaro Claudio, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Buontempo Teodoro, Calamante Mauro, Cerina Luigi, Cirinnà Monica, Cutrufo Mauro, D'Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Della Portella Ivana, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, Di Pietrantonio Luciano, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Francese Carlo Andrea, Gemmelaro Antonino, Ghini Massimo, Graziano Emilio Antonio, Lobefaro Giuseppe, Montini Emanuele, Palumbo Flavio, Rampelli Fabio, Ricciotti Paolo, Ripa di Meana Vittorio, Santillo Clemente, Sodano Ugo, Spera Adriana, Teodorani Anna, Tozzi Stefano, Verzaschi Marco.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del

Consigliere Dalla Torre, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Albensi, Borghesi e Scalia invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza. Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna Giovanni, Cecchini Domenico, De Petris Loredana, Lanzillotta Linda, Milana Riccardo, Minelli Claudio, Montino Esterino e Piva Amedeo.

(O M I S S I S)

A questo punto il Sindaco esce dall'aula.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Maggiulli, in sostituzione del Consigliere Borghesi.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale Supplente esce dall'aula sostituito nelle funzioni dal Vice Segretario Generale dott. Costantino FRATE.

(O M I S S I S)

307^a Proposta (Dec. della G. C. del 29-11-1996 n. 241)

Adozione del Piano Particolareggiato del nucleo «O» n. 66 «Casal Selce»

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 è stata adottata la variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti in difformità dalle indicazioni del Piano Regolatore e consolidati;

Che tale variante è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R.L. 3 agosto 1983, n. 4777;

Che l'intera manovra di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi interessa nel territorio del Comune di Roma circa 430.000 stanze, delle quali 85.000 a completamento;

Che, quindi, la parte già edificata è pari a circa l'80% delle stanze previste e restano da edificare a completamento il 20% delle stanze;

Che con la sopracitata deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983 le zone comprese negli strumenti urbanistici di che trattasi sono classificate quali zone omogenee di tipo «B» di cui al D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444;

Che in attesa del perfezionamento dell'iter amministrativo dei piani di recupero dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, approvati con la sopracitata deliberazione G.R.L. n. 4777/83, tra il 1983 ed il 1993 sono state abusivamente costruite, in tutto il territorio comunale, altre 180.000 stanze circa;

Che occorre accelerare al massimo le procedure di approvazione per dare risposte immediate ed alternative all'abusivismo edilizio, immettendo sul mercato legale la quota di aree ancora edificabili dei Piani Particolareggiati previsti dalla variante;

Che al recupero urbanistico è legato anche il recupero edilizio e quindi la possibilità di ristrutturare l'esistente e completare il nuovo, attivando le risorse della piccola industria edilizia e dell'artigianato locale, creando occasioni e posti di lavoro;

Che con un intervento straordinario dell'Amministrazione, con il piano A.C.E.A. attuato tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta, in quasi tutte le zone di recupero dell'abusivismo, sono state realizzate le reti di fognatura per le acque nere e le reti idriche;

Che l'Italgas ha già completato le reti di sua competenza;

Che anche le reti di pubblica illuminazione delle strade principali sono state eseguite;

Che quindi, in generale, risultano realizzate le opere di urbanizzazione primaria più importanti al fine del risanamento igienico-sanitario;

Che con deliberazione della G.M. n. 5296/82, assunta ad urgenza, ratificata con deliberazione del C.C. n. 5838/82 e modificata con deliberazioni del C.C. nn. 5839/82 e 1084/83, l'Amministrazione Comunale ha deciso di conferire a gruppi di professionisti gli incarichi di elaborazione di alcuni Piani Particolareggiati per il recupero dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, riservandosi la facoltà di procedere d'ufficio alla redazione di altri Piani Particolareggiati;

Che con i citati provvedimenti l'Amministrazione ha ritenuto opportuno di provvedere direttamente all'adozione e successiva approvazione dei piani stessi;

Che ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, degli artt. 8 e 14 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, modificata con L.R. 21 maggio 1985, n. 76 e della L.R. 2 luglio 1987, n. 36 è stato elaborato da professionisti esterni all'Amministrazione, formalmente incaricati con deliberazione Giunta Municipale n. 8638/86 il Piano Particolareggiato della zona «O3» n. 66 «Casal Selce», i cui elaborati, allo stato, risultano completati;

Che il piano in questione è stato esaminato dalla III C.C.P. per l'urbanistica nella seduta del 25 giugno 1996 che ha espresso parere favorevole per l'ulteriore iter;

Che le finalità dell'intervento sono descritte nella Relazione Tecnica del Piano Particolareggiato alla quale si fa espresso riferimento;

Che l'art. 6 bis della Legge Regionale del Lazio del 2 maggio 1980 n. 28, come integrato dalla Legge Regionale del Lazio del 28 aprile 1983 n. 27, dispone che per i lotti liberi interclusi di superficie non superiore ai millecinquecento metri quadrati che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici le norme di attuazione della variante possono prevedere la possibilità della loro edificazione ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo art. 8, a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante;

Che l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, al punto b) del III comma dispone che, per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi «da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali»;

Che, pertanto, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, è già consentita l'edificazione dei lotti non edificati, sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato adottato nell'ambito del perimetro della zona «O» di P.R.G., come approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 4777 del 3 agosto 1983;

Che l'adozione del piano costituisce per l'Amministrazione un quadro urbanistico di riferimento certo a seguito dell'applicazione delle misure di salvaguardia ex art. 3 della legge 19 novembre 1968 n. 1187;

Che per l'esigenza sentita dalla cittadinanza e la situazione critica delle aree periferiche considerate, sia per i fenomeni di abusivismo sia per l'economia locale, è possibile prevedere l'edificazione nei lotti liberi o con edilizia da completare ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, sempre a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale stabilito dalla deliberazione G.R.L. n. 4777/83 di approvazione della variante urbanistica;

Che peraltro, a garanzia che non si precostituiscano situazioni pregiudizievoli alla concreta attuazione del piano, si ritiene di subordinare il rilascio delle concessioni edilizie alla verifica da parte dell'Ufficio a ciò espressamente deputato, che dette concessioni non contrastino con le eventuali opposizioni presentate in sede di pubblicazione del P.P. ed accolte dal Consiglio Comunale e che sussistano, inoltre, i presupposti di cui all'art. 31 della legge 1150/42;

- All.to 1a Analisi dello stato di fatto. Consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto; caratteri quantitativi e regime giuridico delle aree e dell'edificazione.
- Tav. 1b Analisi dello stato di fatto. Urbanizzazione primaria e sedi viarie. Sc. 1:2000
- Tav. 1c Analisi dello stato di fatto. Preesistenze e vincoli. Sc. 1:2000
- Tav. 2 Analisi dello stato di fatto. Previsioni di P.R.G. Sc. 1:10.000
- Tav. 3a Progetto definitivo. Indicazione del perimetro della zona «O» e delle aree con destinazione pubblica. Sc. 1:1000
- Tav. 3b Progetto definitivo. Indicazione del perimetro della zona «O» e delle aree con destinazione pubblica. Sc. 1:1000
- Tav. 3c Progetto definitivo. Indicazione del perimetro della zona «O» e delle aree con destinazione pubblica. Sc. 1:2000
- Tav. 3d Progetto definitivo. Indicazione del perimetro della zona «O» e delle aree con destinazione pubblica. Sc. 1:1000
- Tav. 4a Planimetria catastale - zonizzazione. Sc. 1:1000
- Tav. 4b Planimetria catastale - zonizzazione. Sc. 1:1000
- Tav. 4c Planimetria catastale - zonizzazione. Sc. 1:2000
- Tav. 4d Planimetria catastale - zonizzazione. Sc. 1:1000
- Tav. 5 Zonizzazione su base aerofotogrammetrica. Sc. 1:2000
- Tav. 6 Progetto definitivo. Rete viaria e principali sezioni stradali. Sc. 1:2000
- Tav. 7 Relazione di previsione di massima dei costi di urbanizzazione
- Tav. 8 Relazione e tabelle di consistenza edilizia
- Tav. 9 Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 10 Indicazioni planovolumetriche (comparto D). Sc. 1:500
- Tav. 11a Elenco delle proprietà catastali soggette ad esproprio
Foglio 340 da pag. 1 a pag. 10
Foglio 341 da pag. 11 a pag. 25
Foglio 343 da pag. 26 a pag. 42
- Tav. 11b Elenco delle proprietà catastali soggette a convenzione
Foglio 340 da pag. 1 a pag. 8
Foglio 341 da pag. 9 a pag. 19
Foglio 343 da pag. 20 a pag. 71

Relazione d'ufficio

2. di consentire, per le motivazioni di cui alle premesse, il rilascio delle concessioni edilizie dopo l'adozione del presente provvedimento, per i soli lotti edificabili con destinazione residenziale e per le opere pubbliche comunali, ove per queste ultime siano necessarie, su aree già nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale, sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del P.P. adottato, nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Ufficio a ciò espressamente deputato, che dette concessioni non contrastino con le eventuali opposizioni presentate in sede di pubblicazione del P.P. ed accolte dal Consiglio Comunale e che sussistano, inoltre, i presupposti di cui all'art. 31 della legge 1150/42.

RELAZIONE D'UFFICIO

P.P. «O» n. 66 «Casal Selce»

Il P.P. n. 66 «Casal Selce» ricade nel territorio della XVIII Circoscrizione, nel settore nord-ovest della città.

Che, nel caso in specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 1) della L.R. 2 luglio 1987 n. 36;

Che, pertanto, in considerazione della peculiarità del presente provvedimento, il quale, più che disegnare l'assetto del territorio, costituisce uno strumento atto ad avviare un processo di gestione per la riqualificazione e ristrutturazione sociale ed urbana del nucleo «O3» n. 66 «Casal Selce», potranno essere rilasciate dopo l'adozione dello stesso, le concessioni edilizie, sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del Piano Particolareggiato adottato nell'ambito del perimetro della zona «O» come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983;

Vista la relazione d'ufficio prot. S.D. 3689 del 18 luglio 1996 parte integrante del presente provvedimento;

Visti gli artt. 16 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 8 e 14 della Legge Regionale 13 maggio 1980, n. 28 modificata ed integrata con Legge Regionale 28 aprile 1983 n. 27 e con Legge Regionale 21 maggio 1985, n. 76;

Visti gli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36;

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Avuto presente che in data 16 luglio 1996 il Dirigente dell'Ufficio per le Periferie, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: D. Modigliani»;

Che in data 17 luglio 1996 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: V. Gagliani Caputo»;

Che in data 29 novembre 1996 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale

F.to: M. Famiglietti»;

Che la proposta è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Presidente del Consiglio della Circoscrizione XVIII per l'espressione del parere da parte del Consiglio Circo-scrizionale entro il termine di giorni 30;

Che entro tale termine non è pervenuto alcun parere da parte del Consiglio della Circo-scrizione XVIII;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

1. di adottare il piano particolareggiato del nucleo «O3» n. 66 «Casal Selce» di cui ai sottoelencati elaborati, allegati quale parte integrante del presente provvedimento:

Tav. Analisi dello stato di fatto. Consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto; caratteri quantitativi e regime giuridico delle aree e dell'edificazione. Sc. 1:2000

La superficie complessiva del piano assomma a circa 40,21 ettari ed è tutto interno al nucleo (sottozona O3) così come approvato con delib. G.R.L. n. 4777/83.

Questo nucleo di zona «O» è formato da quattro subnuclei separati, legati fra loro solo dalla Via di Casal Selce che è l'asse viario di collegamento tra Via Aurelia (a sud) e Via Boccea (a nord) e su cui si attestano contemporaneamente il vecchio tessuto storico di sottozona F1 di P.R.G. oltre la sottozona G4 di P.R.G..

Gli obiettivi del piano sono stati i seguenti:

— ristrutturazione dell'attuale insediamento in un organismo urbano funzionalmente più attrezzato;

— ristrutturazione ed adeguamento della sede viaria esistente di Via Casal Selce su cui si devono innestare le reti viarie secondarie che potranno mantenere la caratteristica di strade private;

— riqualificazione urbana con individuazione delle aree per i servizi, il verde ed i parcheggi pubblici, pari a 20,60 mq/ab., al fine di soddisfare lo standard urbanistico minimo previsto nella misura di 18,00 mq/ab, oltre i parcheggi pubblici afferenti le cubature non residenziali e commerciali.

Esse sono così ripartite:

— Verde pubblico: mq. 22.708

— Servizi pubblici: mq. 15.246

— Parcheggi pubblici: mq. 6.969.

Oltre le superfici pubbliche di cui sopra, nel rispetto dell'art. 2 delle N.T.A. di P.R.G., sono state reperite, per le cubature afferenti il non residenziale ed il commerciale, mq. 3.500 di verde pubblico e mq. 19.236 di parcheggi pubblici; tutte queste aree pubbliche sono state localizzate lungo Via Casal Selce;

— individuazione di comprensori soggetti a convenzione ai sensi dell'art. 28 della L.U. n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni ed integrazioni. In queste aree è prevista la maggior parte della nuova cubatura non residenziale ubicata in modo che sia riqualificante per il quartiere ed integrata con le cubature a destinazione pubblica.

L'insediamento previsto all'adozione del Piano Particolareggiato è di 2.208 abitanti (1.790 già insediati, 418 da insediare), mentre la nuova cubatura non residenziale è di mc. 71.390.

Relativamente all'istruttoria tecnica si precisa quanto segue:

— in data 18 aprile 1996 i progettisti hanno presentato il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni;

— in data 25 giugno 1996 la III C.C.P. ha espresso parere favorevole.

Nel nucleo di cui trattasi risultano realizzate le opere di urbanizzazione primaria più importanti.

Visto l'art. 6 bis della Legge Regionale del Lazio del 2 maggio 1980 n. 28, come integrato dalla Legge Regionale del Lazio del 28 aprile 1983 n. 27 dispone che «per i lotti liberi interclusi di superficie non superiore ai millecinquecento metri quadrati che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici le norme di attuazione della variante possono prevedere la possibilità della loro edificazione ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo art. 8 a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante»;

Che l'adozione del piano costituisce per l'Amministrazione un quadro urbanistico di riferimento certo a seguito dell'applicazione delle misure di salvaguardia ex art. 3 della legge 19 novembre 1968 n. 1187;

Che per l'esigenza sentita dalla cittadinanza e la situazione critica delle aree periferiche considerate, sia per i fenomeni di abusivismo sia per l'economia locale, è possibile prevedere l'edificazione nei lotti liberi o con edilizia da completare ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, sempre a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale stabilito dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 di approvazione della variante urbanistica;

Che, pertanto, in considerazione della peculiarità del presente provvedimento, il quale, più che disegnare l'assetto del territorio, costituisce uno strumento atto ad avviare un processo di gestione per la riqualificazione e ristrutturazione sociale ed urbana del nucleo «O» n. 66 «Casal Selce» si ritiene che possano essere rilasciate dopo l'adozione dello stesso, le concessioni edilizie, per i soli lotti edificabili con destinazione residenziale, sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del P.P. adottato, nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983, subordinatamente alla verifica, da parte degli uffici competenti che dette concessioni non contrastino con le eventuali opposizioni presentate in sede di pubblicazione del P.P. ed accolte dal Consiglio Comunale, e che sussistano, inoltre, i presupposti di cui all'art. 31 della legge n. 1150/42.

Per quanto sopra esposto, il P.P. può essere adottato ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/87.

L'Ingegnere
(Ing. Tonino Egiddi)

Il Dirigente
(Arch. Daniel Modigliani)

La superficie del piano è superiore a quella indicata nella D.G.R.L. 4777/83 (40,21 a fronte di 36,50), pur rimanendo invariato il perimetro del nucleo, in quanto misurata su base catastale dopo il passaggio dalla scala 1:10.000 alle scale superiori.

Il numero degli abitanti è leggermante superiore (2208 a fronte di 2121) alle previsioni. Ciò è conseguente all'adeguamento all'1 Ottobre 1983 dei rilievi della cubatura esistente e quindi del numero degli abitanti già insediati.

A questo punto risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri:

Agostini, Albensi, Baldoni, Bettini, Borghesi, Cirinnà, Coscia, D'Alessandro, Di Pietrantonio, Esposito, Flamment, Foschi, Galloro, Laurelli, Lobefaro, Maggiulli, Monteforte, Petrassi, Pompili, Salvatore, Scalia, Sodano, Spera e Valentini.

La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriferita proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 20 voti favorevoli, 3 contrari e l'astensione del Consigliere Maggiulli.

La presente deliberazione assume il n. 54.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. LAURELLI - S. ALFANO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
C. FRATE

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 2 MAG. 1997
al 16 MAG. 1997 e non sono state prodotte opposizioni.
Inviata al CO.RE.CO. il 2 MAG. 1997


La Sezione decentrata di
Controllo sugli Atti del
Comune di Roma - nella
seduta del 20 MAG. 1997,
verbale n. 54 - non ha
riscontato vizi di legitti-
mità sulla deliberazione.
Dal Campidoglio,
li 20 MAG. 1997

.....

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
17 aprile 1997.

Dal Campidoglio, li 21 MAG. 1997

p. IL SEGRETARIO GENERALE


.....